

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Bozza per consultazione Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

Premessa

1. E' pervenuta all'OIC una richiesta di parere da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto *“le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”*.
2. I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio¹, che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall'articolo 119 del Decreto Rilancio.
3. Nello specifico la richiesta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate pone 4 quesiti che sono analizzati nella presente Comunicazione:
 - i. contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale [**quesito 1 - diritto alla detrazione fiscale**];
 - ii. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente [**quesito 2 - sconto in fattura**];
 - iii. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto [**quesito 3 - cessione del credito (cedente)**];
 - iv. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione [**quesito 4 - ricezione del credito (cessionario)**].

¹ Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale

4. L'impresa committente per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. Per l'impresa committente il diritto a compensare debiti tributari è assimilabile ad un contributo in conto impianti come definito al paragrafo 86 dell'OIC 16: *"I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. [omissis]"*. Le ragioni di detta assimilazione sono le seguenti:
- i. il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato. Al riguardo si richiama la definizione di credito tributario prevista al paragrafo 18 dell'OIC 25 che equipara il diritto di incasso al diritto di compensazione. Sulla base di questa sostanziale equivalenza è soddisfatta la prima parte della definizione *"i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico"*;
 - ii. il diritto di detrazione è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma. Ciò distingue il diritto di detrazione in esame dai diritti di detrazione generalizzati che non rientrano nell'ambito dei contributi. Risulta dunque soddisfatta la seconda parte della definizione *"per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali"*;
 - iii. è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il diritto di detrazione *"commisurato al costo"* dell'investimento sostenuto.
5. L'impresa committente contabilizza il contributo secondo il disposto dei paragrafi 87-88 dell'OIC 16. Ai sensi di detti paragrafi i contributi sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.
- In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'OIC 16:
- i. diretta riduzione dell'investimento sostenuto;
 - ii. iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.
6. Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il paragrafo 86 dell'OIC 25 il quale prevede che *la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis "crediti tributari" e D12 "debiti tributari") è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC 15 "Crediti" e per i debiti nell'OIC 19 "Debiti"*.

Pertanto a tale credito si applicano tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall'OIC 15.

7. Si evidenzia che nell'applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell'anno, non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
8. Si ricorda che in sede di rilevazione iniziale, l'OIC 15 al paragrafo 41 prevede che, *per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.* Considerato che potrebbe risultare eccessivamente oneroso individuare un tasso di interesse di mercato di un'operazione simile a quella in esame e che tale credito si differenzia dagli altri crediti per la mancanza di un rischio di controparte (in quanto si realizza tramite compensazione con dei debiti tributari) si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito). Pertanto, il credito tributario è iscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della norma fiscale di riferimento. All'iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni future al valore di rilevazione iniziale del credito. Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
9. Successivamente all'iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario - determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.
Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.
10. Infine, si evidenzia che il paragrafo 51 dell'OIC 15 prevede che se la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore contabile del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Quesito 2 - Sconto in fattura

11. La società commissionaria che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente) contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso, tenuto conto che il comma 4 dell'art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità dei fornitori solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
Si evidenzia infatti che la voce *crediti tributari* accoglie tutti i crediti di natura tributaria e non solo quelli derivanti dalle imposte sui redditi (Cfr paragrafo 18 dell'OIC 25).
12. Trattandosi di un credito acquistato e non generato la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura. Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
13. Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni previste per l'impresa committente di cui ai paragrafi 9-10 della presente comunicazione con la differenza che in questo caso il valore di iscrizione è pari al costo di acquisto sostenuto.

Quesito 3 - Cessione del credito (Cedente)

14. Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.
15. Per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di detrazione con i propri debiti tributari. La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa. Infatti la somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi, è l'elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico.
Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

- i. nei proventi finanziari - voce C16d) *Proventi diversi dai precedenti* l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
- ii. negli oneri finanziari – voce C17) *Interessi e altri oneri finanziari* l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

Quesito 4 - Ricezione del credito (Cessionario)

16. Coerentemente con quanto previsto per la società committente (quesito 1) e commissionaria (quesito 2) e tenuto conto che il comma 4 dell'art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità anche del cessionario solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell'OIC 15.
17. Così come per il quesito 2, trattandosi di un credito acquistato e non generato la sua iscrizione avviene al costo sostenuto. Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
18. Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni previste per l'impresa committente e commissionaria di cui ai paragrafi 9-10 della presente comunicazione con la differenza che in questo caso il valore di iscrizione è pari al costo di acquisto sostenuto.

Semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

19. Si applicano le regole richiamate per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria anche alle società che lo redigono in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato. Per chi non applica il costo ammortizzato occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- a. ai sensi del paragrafo 47 dell'OIC 15 la società committente, rileva il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario IRES) o quando cede il credito.

Conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di utilizzare il credito in compensazione, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

- b. La società cessionaria e la società commissionaria (tramite lo sconto in fattura) rilevano il credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto (che per l'impresa commissionaria coincide con lo sconto in fattura concesso al cliente). Coerentemente con quanto previsto per l'impresa committente, l'impresa commissionaria e il cessionario, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, rilevano la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce proventi finanziari.

APPENDICE – Esempi illustrativi

Gli esempi illustrativi non sono parte integrante della comunicazione. Le scritture contabili riportate in questa appendice sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

Premessa

Nello sviluppo degli esempi illustrativi sono utilizzate le seguenti denominazioni:

1. Impresa ALFA (società committente dei lavori);
2. Impresa BETA (il fornitore ovvero la società commissionaria che esegue i lavori);
3. Cessionario (banca o altro soggetto/società che acquisisce il credito di imposta).

Gli esempi sono stati sviluppati prendendo a riferimento un riconoscimento fiscale del 110% (Superbonus).

Ipotesi: un condominio realizza un intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzatore invernale (intervento trainante) con una spesa imputata all'impresa Alfa (in quanto condomine) pari ad Euro 20.000 + IVA 10%.

Si osserva infatti che per la fruizione del Superbonus *le imprese rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi "trainanti" effettuati dal condominio sulle parti comuni*².

1. Costo Impianto: Euro 20.000
2. Totale Fattura (Iva 10%): Euro 22.000
3. Beneficio fiscale³: Euro 22.000 (110% di Euro 20.000)

*L'IVA rientra tra le spese ammesse al Superbonus nel solo caso in cui non ricorrano le condizioni per la detrazione*⁴.

Poiché nell'esempio il contribuente è una società (IMPRESA ALFA), si sta assumendo che il beneficio fiscale sia calcolato sul costo dell'impianto e non sul totale fattura.

² Cfr paragrafo 1.2 "Persone Fisiche" della circolare AdE n.24/E dell'8 agosto 2020.

³ L'Art. 119 della Legge n.77/2020 così come modificato dall'articolo 1 comma 66 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede al comma 1 che: *La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 ...*

⁴ Cfr paragrafo 5 "Altre spese ammissibili al Superbonus" della circolare AdE n.24/E dell'8 agosto 2020.

Paragrafo A - Bilancio in forma ordinaria

Quesito 1 – contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa - committente dei lavori – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (i.e. in compensazione con i debiti tributari IRES).

Impresa Alfa – rilevazione iniziale

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato (VN del credito Euro 22.000)

Crediti Tributari	20.000	@	Contributo c/impianti	20.000
Contributo c/impianti	20.000	@	Impianto	20.000

Impresa Alfa – valutazione successiva e compensazione del credito

Da Anno 1 a anno 5⁵ - l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400)⁶ per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	652	@	Provento Finanziario	652

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
	<i>Credito Tributario</i>	<i>Provento finanziario</i>
Anno 0	20.000	(0)
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	(0)	139
		2.000

⁵ La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo [...]

⁶ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando come anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale a partire dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo della detrazione fiscale.

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

1. l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura – in favore dell'impresa Alfa - pari ad Euro 20.000 (totale fattura Euro 22.000);
2. l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 – vendita impianto termico

Crediti vs cliente Alfa	22.000	@	Ricavo	20.000
			Iva a debito	2.000

Applicazione dello sconto in fattura – l'impresa Beta tramuta il credito vs il cliente Alfa in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso)

Crediti Tributari	20.000			
Cassa	2.000	@	Crediti vs cliente Alfa	22.000

Da Anno 1 a anno 5⁷ - l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	652	@	Provento Finanziario	652

	STATO PATRIMONIALE <i>Credito Tributario</i>	CONTO ECONOMICO <i>Provento finanziario</i>
Anno 0	20.000	(0)
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	(0)	139
		2.000

⁷ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario.

Quesito 3 – contabilizzazione della cessione del credito (cedente)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

1. *Ipotesi 1: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);*
2. *Ipotesi 2: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 21.000 (valore nominale Euro 22.000).*

Impresa Alfa

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato

Crediti Tributarî	20.000	@	Contributo c/impianti	20.000
Contributo c/impianti	20.000	@	Impianto	20.000

Hp 1 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	19.000	@		
Oneri finanziari	1.000	@	Crediti Tributarî	20.000

Hp 2 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 21.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	21.000	@	Crediti Tributarî	20.000
		@	Proventi Finanziari	1.000

Quesito 4 - contabilizzazione ricezione credito (cessionario)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa Alfa ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);

Cessionario

Acquisizione del credito tributario dall'impresa Alfa ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Crediti Tributari	19.000	@	Cassa	19.000
-------------------	--------	---	-------	--------

Da Anno 1 a anno 5⁸ - il cessionario compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	968	@	Provento Finanziario	968

	STATO PATRIMONIALE <i>Credito Tributario</i>	CONTO ECONOMICO <i>Provento finanziario</i>
Anno 0	19.000	(0)
Anno 1	15.568	968
Anno 2	11.960	793
Anno 3	8.170	609
Anno 4	4.187	417
Anno 5	(0)	213
		3.000

⁸ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario.

Paragrafo B - Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese

Quesito 1 – contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa - committente dei lavori – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa si è avvalsa della facoltà prevista dai principi contabili di non applicare il costo ammortizzato e opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (i.e. in compensazione con i debiti tributari IRES).

Impresa Alfa

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale (VN Euro 22.000)

Crediti Tributari	22.000	@	Impianto	20.000
		@	Risconto Passivo	2.000

Da Anno 1 a anno 5 - impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Risconto Passivo	400	@	Proventi finanziari	400

	STATO PATRIMONIALE		CONTO ECONOMICO
	Credito Tributario	Risconto Passivo	Provento finanziario
Anno 0	22.000	2.000	0
Anno 1	17.600	1.600	400
Anno 2	13.200	1.200	400
Anno 3	8.800	800	400
Anno 4	4.400	400	400
Anno 5	0	0	400
			2.000

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

1. l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura – in favore dell'impresa Alfa - pari ad Euro 20.000 (totale fattura Euro 22.000);
2. l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 – vendita impianto termico

Crediti vs cliente Alfa	22.000	@	Ricavo	20.000
			Iva a debito	2.000

Tramuta il credito vs cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura)

Crediti Tributari	20.000	@	Crediti vs cliente Alfa	22.000
Cassa	2.000			

Da Anno 1 a anno 5 - impresa Beta inizia a compensare il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	400	@	Proventi finanziari	400

Quesito 3 – contabilizzazione della cessione del credito (cedente) ad un valore diverso dal valore nominale

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

1. *Ipotesi 1: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);*
2. *Ipotesi 2: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 23.000 (valore nominale Euro 22.000).*

Impresa Alfa

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale

Crediti Tributarî	22.000	@	Impianto	20.000
		@	Risconto Passivo	2.000

Hp 1 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	19.000	@		
Oneri finanziari	1.000	@		
Risconto Passivo	2.000	@	Crediti Tributarî	22.000

Hp 2 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 23.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	23.000	@	Crediti Tributarî	22.000
Risconto Passivo	2.000	@	Proventi finanziari	3.000

Quesito 4 - contabilizzazione ricezione credito (cessionario)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa Alfa ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);

Cessionario

Hp 1 Acquisizione del credito tributario (beneficio fiscale) dall'impresa Alfa ad Euro 19.000 (VN 22.000). Iscrizione del credito al costo d'acquisto.

Crediti Tributari	19.000	@	Cassa	19.000
-------------------	--------	---	-------	--------

Da Anno 1 a anno 5 - il cessionario compensa il credito in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	600	@	Provento Finanziario	600